



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **62** del **25/11/2021**

Oggetto: **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione al 31.12.2020 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2019**

Adunanza ordinaria del 25/11/2021 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,22.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 29 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maoriello Carmine	-	X
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	-	X	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
, Bosi Gabriele, Squittieri Benedetta, Vannucci Luca, Biancalani Luigi

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione al 31.12.2020 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2019

Vista la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021/2023;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2021-00UD

Il Consiglio

Considerato quanto segue.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti,

nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di Prato con Delibera di Consiglio n. 88 del 28 Settembre 2017 ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016;

In seguito, il Comune di Prato con Delibera di Consiglio n. 91 del 20 Dicembre 2018 ha approvato la prima ricognizione ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016, con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017.

Successivamente con Delibera di Consiglio 83 del 19 Dicembre 2019 l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la seconda ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2018, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota o messa in liquidazione della società.

Infine, con Delibera di Consiglio 74 del 17 Dicembre 2020 l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la terza ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2019, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società.

La presente quarta ricognizione ordinaria riguarda pertanto le partecipazioni detenute dal Comune di Prato alla data del 31 Dicembre 2020.

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente evidenziando i risultati



conseguiti, trasmettendola alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. Tale adempimento trova corrispondenza nell'allegato 2 Stato di attuazione della revisione al 31.12.2019 (parte integrante e sostanziale del presente atto).

Si prende atto pertanto dello stato di avanzamento delle azioni previste nella terza revisione periodica al 31.12.2019, approvata con DCC 74/2020 (allegato 2 Stato di attuazione della revisione al 31.12.2019 - parte integrante e sostanziale del presente atto). Come indicato più dettagliatamente in allegato 2, si sono concluse le operazioni di cessione di Fidi Toscana Spa e di liquidazione di Creaf Srl, mentre per contro l'unica azione ancora in corso è la razionalizzazione tramite trasformazione in Fondazione della società Politeama Spa.

Oltre a ciò, in considerazione della necessità di segnalare le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 ma non più detenute alla data di adozione del presente provvedimento, in allegato 2 si richiama l'operazione di aggregazione approvata con DCC 30 del 3 Giugno 2021, che ha portato alla nascita di Acqua Toscana Spa, tramite conferimento da parte dei soci di Publiacqua Spa delle azioni possedute in quest'ultima, che da partecipazione diretta è diventata partecipazione indiretta, posseduta tramite società a controllo pubblico.

Pertanto, in considerazione del regime giuridico vigente per le società pubbliche previsto dal TUSP, con il presente atto si effettua la verifica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione"* qualora:

1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;

2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si possa ravvisare alla data del 31.12.2019 la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4,



T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si evidenzia che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) relativo al limite di fatturato, si è applicata la soglia di fatturato medio non inferiore a un milione di euro per il triennio 2018-2020.

Per tale motivo, pertanto, dalla ricognizione al 31.12.2020 risulta ancora non rispondente al parametro di cui all'art. 20, comma 2 lettera d) la società Politeama Spa, che ha conseguito un valore della produzione medio sul triennio 2018-2020 di euro 505.155,00, inferiore quindi al milione di euro richiesto dalla norma. Oltre a ciò, non trova riscontro positivo neanche il parametro di cui all'art. 20 c. 2 lett. b) "società con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti";

L'amministrazione comunale quindi nei confronti di Politeama Spa deve proseguire e concludere, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, l'azione di *"razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, attualmente individuata con la Delibera n. 74/2020 nel percorso di trasformazione della società in Fondazione, con trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500 septies c.c. A tale scopo, si riconferma il mandato all'Organo di amministrazione di Politeama Spa affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie alla presentazione ai soci di un progetto di trasformazione, da approvare in assemblea straordinaria, con particolare riferimento alla necessità di predisporre un piano di gestione che rappresenti la sostenibilità economica della prosecuzione delle attività con forma giuridica differente.



L'esito complessivo della ricognizione del gruppo di partecipazioni del Comune di Prato risulta dalla tabella riepilogativa dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, come aggiornate dal MEF in data 4.11.2021, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, rappresentando la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi.

Si dà pertanto atto che dalla ricognizione ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. risulta che l'assetto del gruppo al 31.12.2020 è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni, con l'unica eccezione di Politeama Spa, società rispetto alla quale è stato avviato un percorso di trasformazione in Fondazione.

Ritenuto che gli interventi del Comune di Prato nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Considerato che sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 dlgs 175/2016 e art. 17 DL 90/2014) del Dipartimento del Tesoro, come aggiornati in data 4.11.2021, devono essere censite le partecipazioni alla data del 31.12.2020, nonché data evidenza nella relazione delle modifiche intervenute successivamente a tale data, e che pertanto è necessario evidenziare in allegato 2 che:

- alla data di adozione del presente provvedimento, a seguito di Delibera di Consiglio Comunale 30 del 3 Giugno 2021 si è già concluso il percorso di aggregazione dei soci pubblici di Publiacqua Spa, con la nascita di Acqua Toscana Spa, e che pertanto a partire dalla data di costituzione di quest'ultima avvenuta in data 14 Giugno 2021 il Comune di Prato non è più socio diretto di Publiacqua Spa ma socio indiretto, tramite la società Acqua Toscana Spa, partecipata dall'amministrazione con la quota dello 0,11%, e che tale variazione è riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto. In occasione della Ricognizione al 31 Dicembre 2021, Publiacqua Spa sarà rilevata fra le partecipazioni possedute indirettamente;

- a seguito di Delibera di Consiglio n. 13 del 25 Marzo 2021, tramite aumento di capitale riservato, la compagine sociale di Sori Spa comprende anche il Comune di Cantagallo e il Comune di Montale, ed entro la fine dell'anno verrà concluso l'iter di ingresso del Comune di Poggio a Caiano, con variazione della quota di partecipazione del Comune di Prato che



passa dall'88,18% all'85,31 mantenendo inalterato il numero di azioni;

Ritenuto che le disposizioni del Testo Unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2020 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi, e che in particolare, rispetto al Servizio Idrico Integrato la cui concessione va a scadenza nel 2024, dovranno essere poste in essere tramite Acqua Toscana Spa tutte le azioni necessarie alla tutela del patrimonio e degli interessi pubblici che lo statuto e i patti parasociali mettono a disposizione degli enti locali per la gestione dei rapporti con il socio privato;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP, sono rappresentate ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei conti, pubblicate in data 2 Dicembre 2019 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro;

Considerato inoltre che la Corte dei conti, sezione regionale per la Valle d'Aosta, con deliberazione n. 6/2019 ha precisato che "Appare, pertanto, evidente che, ancorché suggerito e dunque sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti Locali e da inviare a questa sezione sia quello standard di atto di ricognizione predisposto dalla Sezione delle autonomie ..."

Ritenuto quindi in funzione ed a garanzia della coerenza delle successive trasmissioni telematiche tramite applicativo del Portale del Tesoro e della piattaforma informatica della Corte dei conti, che debbano essere predisposti ogni anno, in occasione della revisione, entrambi i tipi di schemi indicati dalle autorità competenti, in Allegato 1 parte integrante del presente atto per quanto riguarda il MEF, e depositati agli atti dell'ufficio nel formato previsto dalla Corte dei conti;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Unità di staff Partecipazioni in Enti e Società, in data 15.11.2021 in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie in data 15.11.2021, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 " Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 24.11.2021;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti **29**

Favorevoli **20** Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti **8** Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada

Contrari **1** La Vita

Delibera

I. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata;

II. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di Prato alla data del 31 Dicembre 2020, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

III. di approvare lo stato di avanzamento del piano di razionalizzazione ordinaria al 31.12.2019 come da Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

IV. che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero del Tesoro e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste da norma.

V. Che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Prato.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti	30	Essendo entrato il Sindaco Biffoni nel frattempo
Favorevoli	21	Alberti, Bartolozzi, Biffoni, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
Astenuti	8	Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada
Contrari	1	La Vita

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
allegato 1 partecipazioni	all_1_schede MEF_dati 2020.pdf	15/11/2021
151D347B92D8CFDABFA1DE3AF9EEE92FE0E96CEC6A2D2F4A1D1FBE9628577742		
allegato 2 stato attuazione	all_2 Relazione_Schede_Atтуazione_2020.pdf	15/11/2021
7E5AB0867156CE4B98D0125EF17F37C2E5D28318E8A946B534D1ABA1B27AE1BE		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_UD_2021_20.odt.pdf.p7m	15/11/2021
2188BF05606BC17189E983ED6F2D664F1327419BB317D5D56EDA25206E72223C		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_UD_2021_20.odt.pdf.p7m	15/11/2021
875909DD1E6AFD441FD2D00176188775CB6B5E468C5B6203D90EF2A69BF8B8D3		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
allegato 1 partecipazioni	all_1_schede MEF_dati 2020.pdf	15/11/2021
151D347B92D8CFDABFA1DE3AF9EEE92FE0E96CEC6A2D2F4A1D1FBE9628577742		
allegato 2 stato attuazione	all_2 Relazione_Schede_Atтуazione_2020.pdf	15/11/2021
7E5AB0867156CE4B98D0125EF17F37C2E5D28318E8A946B534D1ABA1B27AE1BE		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 17367693086387135809576657519376300740

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

SIMONETTA FEDELI

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 6553604081987375285

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/02/2021 al 23/02/2024